



Collana **Aran Occasional Paper**

Lavoro pubblico e titolo V della Costituzione

L'orientamento della Corte Costituzionale

N 5 – giugno 2014

Autori:

Paolo Matteini, Laura Orsini

L'attività di ricerca giurisprudenziale è stata curata da Laura Orsini

Citare questa pubblicazione come:

Aran (2014), " Lavoro pubblico e titolo V della Costituzione. L'orientamento della Corte Costituzionale" – Aran, Occasional paper 5/2014

http: <http://www.aranagenzia.it/index.php/statistiche-e-pubblicazioni/>

Collana Aran Occasional Paper

La collana **Aran Occasional Paper** raccoglie brevi contributi a carattere tecnico-scientifico su argomenti e temi collegati alle funzioni istituzionali dell'Aran ed è curata da Pierluigi Mastrogioseppe, responsabile della **Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran**.

Riferimenti

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Direzione Studi, risorse e servizi

UO Studi e analisi compatibilità

Via del Corso, 476

00186 ROMA

Email: ufficiostudi@aranagenzia.it

web: www.aranagenzia.it

(Copyright (C) [2014] [ARAN])

Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0. Italia License.

Per leggere una copia della licenza visita il sito web:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/>



Indice

1. Premessa	3
2. Titolo V della Costituzione: principi e linee di tendenza nella interpretazione della Corte Costituzionale	5
Sentenze anno 2010	6
Sentenze anno 2011	9
Sentenze anno 2012	14
Sentenze anno 2013	25
Sentenze anno 2014	34
3. I principi stabiliti dalla Corte	42

1. Premessa

Le ragioni del lavoro qui presentato sono da un lato legate all'attualità, dall'altro si inseriscono in una attenzione che l'Aran, negli anni, ha posto sul rapporto di lavoro pubblico alla luce del Titolo V della Costituzione.

Sin dall'istituzione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nel lontano 1993, si pose il problema di dover considerare che "il datore di lavoro pubblico" non era solo lo Stato strettamente inteso ma anche altre amministrazioni pubbliche. La Corte Costituzionale con la sentenza 359 del 1993, riconobbe che la strutturazione della neonata Aran doveva dare ampio spazio ai poteri di intervento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche territoriali.

Anche la successiva ulteriore riforma del 1997/1998 tenne conto di questo dato di fatto costituendo l'Agenzia in un modo innovativo per la pubblica amministrazione italiana, ossia imponendo che essa operasse in stretta relazione non con una sola amministrazione "vigilante" o "dante causa", ma interfacciandosi con diverse realtà e con differenti attribuzioni. Tale strutturazione si inseriva, peraltro, in una tendenza che all'epoca fu definita "federalismo a Costituzione invariata", ossia di un riconoscimento della diversificazione dei poteri pubblici sfruttando al massimo le potenzialità già insite (e per lungo tempo non sfruttate) nella nostra Carta Costituzionale.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato però ulteriormente il quadro, non solo in generale sui compiti e attribuzioni dei soggetti costituenti la Nazione, ma anche, più in specifico, sulla gestione e organizzazione della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti.

La non precisa formulazione di alcuni punti della legge costituzionale, la difficile delimitazione tra le diverse attribuzioni (soprattutto in materia di "legislazione concorrente") portarono sin da subito ad un massiccio e significativo intervento della Corte Costituzionale che si assunse il compito di interpretare i diversi passaggi controversi intervenendo su leggi statali e regionali, distribuendo

valutazioni, interpretazioni, orientamenti. Su questi interventi, almeno per le materie di competenza, l'Agencia ha cercato negli anni di monitorare il percorso argomentativo della Corte Costituzionale.

D'altro canto il rapporto tra Stato e Autonomie ha visto un oscillare tra una tradizionale tendenza centripeta e accentratrice dello Stato e una tendenza centrifuga delle Autonomie senza arrivare ad una sintesi e ad un lavoro comune e coordinato in grado di rendere l'amministrazione italiana una macchina moderna, multiforme e nello stesso tempo unitaria, in grado di riequilibrare le diverse aree del Paese e di utilizzare il capitale umano dei suoi dipendenti in modo efficace. La crisi economica e le necessità di controllo della spesa pubblica hanno ulteriormente complicato il quadro.

Ora le proposte del Governo sono orientate, da un lato, ad una revisione del Titolo V che ne salvaguardi lo spirito ma ne elimini le contraddizioni, le fughe in avanti, le inefficienze e contraddizioni, dall'altro, ad una riforma della Pubblica amministrazione che tenga conto del fatto che il Paese non riparte se la P.A. non si dimostra all'altezza del compito. E' già significativo che sul tema della mobilità dei pubblici dipendenti e della necessità che essa si svolga anche tra comparti diversi, si sia giustamente detto che essi sono al **servizio della Repubblica**, ponendo la necessità di una unitarietà e di una equiparazione di fondo senza ritorni a vecchie visioni gerarchiche e accentratrici ma anche senza "balcanizzazioni".

Comunque sia, su materie così complesse, ci è sembrato utile fornire una informazione e conoscenza sulla linea interpretativa della Corte Costituzionale perché essa può costituire un importante punto di riferimento.

2. Titolo V della Costituzione: principi e linee di tendenza nella interpretazione della Corte Costituzionale

L'elemento caratterizzante della modifica del titolo V della Costituzione è sicuramente l'aumento del potere normativo delle Regioni che, accompagnato da una loro maggiore autonomia qualitativa e quantitativa, ha determinato l'inversione del criterio di elencazione delle materie legislative, l'eliminazione del controllo preventivo del Governo sulla legislazione regionale e la grande estensione del potere regolamentare delle regioni e delle autonomie locali (art.117 comma 6).

Tutto ciò ha comportato una, talvolta notevole, divaricazione di opinioni tra Stato e Regioni riguardo alle competenze di entrambi, soprattutto in riferimento ad alcune materie.

Nel frattempo il Governo ha provveduto alla emanazione, nelle materie di legislazione concorrente di cui al comma 3 dell'art. 117 Cost., dei principi fondamentali cui le Regioni debbono attenersi nel legiferare, e la Corte Costituzionale, con numerose e fondamentali sentenze, è intervenuta stabilendo limiti e confini entro i quali Stato, Regioni e Province autonome devono reciprocamente muoversi.

Nonostante ciò il contenzioso tra Stato e Regioni davanti ai Giudici delle leggi è ancora sostenuto, anche in relazione ad alcune norme, contenute in leggi emanate negli ultimi anni, che sono state dal legislatore indicate come **principi fondamentali** cui le Regioni non possono derogare.

In questo elaborato verranno esaminate alcune delle più importanti decisioni della Corte Costituzionale degli ultimi cinque anni, riguardanti il rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, come stabilito dalla stessa Corte in numerose sentenze, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, essendo ricompreso nella voce "**ordinamento civile**" di cui all'art. 117 comma 2 lett. l): "*giurisdizione e norme processuali; **ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa***". Unitamente a queste verranno esaminate

anche alcune sentenze nelle quali la Consulta ribadisce o chiarisce, riguardo al lavoro pubblico, quali sono i principi fondamentali, nelle materie di legislazione concorrente ex art. 117 comma 3 Cost., contenute in leggi dello Stato, ed ai quali le Regioni devono attenersi nell'esercizio della loro potestà legislativa.

Sentenze anno 2010

n. 123 del 31/3/10 - Lo Stato impugna l'art 25 della legge regionale della Campania, n. 1/2009 per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l).

La norma stabilendo una forma di impignorabilità per le aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, introduceva una limitazione al soddisfacimento dei creditori, non prevista dalla normativa statale, ed intervenendo in tal modo sulla loro situazione soggettiva. Stabilisce la Corte che *“l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sulla esigenza sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione”*.

n. 149 del 29/4/10 - La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune norme della L. 46/2008 (Disposizioni in materia sanitaria) della regione Calabria, ed in particolare della norma che prevede che il personale sanitario incaricato ex L. 740/1970, sia inquadrato nei ruoli del servizio sanitario. I medici incaricati, dice la Corte, non hanno un rapporto di lavoro subordinato, ma sono prestatori d'opera professionale in regime di para subordinazione e possono anche assumere altri impegni o incarichi. Inquadrandoli nei ruoli sanitari la Regione ha leso la competenza esclusiva dello Stato - perché spetta al legislatore statale il compito di evitare un aumento incontrollato della spesa sanitaria - violando l'art. 2 comma 283 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), che contiene principi fondamentali della legislazione dello Stato in materia sanitaria e che, trasferendo

la titolarità dei rapporti di lavoro dal servizio sanitario nazionale a quello regionale, non ha né previsto né consentito la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

n. 150 del 29/4/10 - Sono illegittimi gli artt. 1, 4 e 18 della L. n. 45/2008 (norme in materia sanitaria) della regione Puglia, che prevedono ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica e non, prescindendo dall'espletamento di procedure concorsuali. La Corte ricorda che si può derogare al principio del concorso solo a fronte di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare tale deroga.

E' altresì illegittimo l'art. 3 della L. n. 45/2008 che esclude, per gli studi medici ed odontoiatrici privati, l'autorizzazione richiesta dalla legge per verificare preventivamente che tali studi abbiano i requisiti richiesti dal DPR 14/1/1997. Dicono i giudici che se anche la materia della tutela della salute rientra nella potestà legislativa concorrente tuttavia " *è precluso alle regioni di derogare a norme statali che fissano principi generali*"

n. 151 del 28/4/10 - Sono censurate le norme della legge n. 5/2009 della regione Valle d'Aosta che stabiliscono il potere dell'amministrazione di determinare i controlli sullo stato di malattia dei propri dipendenti, di stabilire le fasce orarie di reperibilità, di stabilire gli emolumenti che il lavoratore ha diritto di percepire durante la malattia. Trattasi di norme che vanno ad incidere sul contratto di lavoro ed afferiscono quindi al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la cui disciplina rientra nella materia ordinamento civile e deve essere uniforme in tutto il territorio nazionale. Tali disposizioni sono pertanto in contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. l) che riserva alla competenza legislativa dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

n. 207 del 10/6/10 - Il ricorso è proposto della Regione Toscana, e riguarda l'art. 17 comma 23 lett. e) del d.l. n. 78/2009 (L. n. 102/2009 – "Provvedimenti anti crisi nonché proroga di termini"), che prevede che gli oneri degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, effettuati dalle ASL su richiesta delle amministrazioni, restano a carico delle ASL. In tal modo, secondo la Regione,

sarebbe violata la competenza legislativa concorrente in materia di salute. Nel dare ragione alla ricorrente i giudici fanno importanti precisazioni. Innanzi tutto chiariscono che, contrariamente a quanto affermato nell'art. 74 del d.lgs. n. 150/09 - che stabilisce che la questione relativa alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici è espressione della potestà esclusiva dello Stato ex art. 117 comma 2 lett. l) e m) -, tale disciplina non è riconducibile alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m) e quindi di competenza esclusiva dello Stato. Infatti, dice la Corte, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria e che deriva dalla loro oggettiva sostanza e che :*“La fissazione dei livelli essenziali di assistenza si identifica ...nella determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale non essendo inquadrabili in tali categorie norme volte ad altri fini”*. Pertanto con riferimento alle prestazioni richieste alle aziende sanitarie, la deroga alla competenza legislativa delle Regioni a favore dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che in parti del territorio nazionale gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità a quello ritenuto intangibile dallo Stato. In questo caso trattasi invece di normativa di dettaglio che viola quindi l'art. 117 comma 3 Cost.

n. 324 del 12/11/2010 - Alcune regioni hanno impugnato l'art. 40 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) nella parte che ha introdotto, nell'art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) del d.lgs. n. 165/2001, il comma 6 ter che stabilisce che i commi precedenti dell'articolo 6 si applicano anche alle regioni e agli enti locali. Secondo le ricorrenti la norma violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost. in quanto norma di dettaglio in una materia concorrente (organizzazione amministrativa delle regioni e ordinamento del personale), interferendo inoltre sulle modalità di accesso al pubblico impiego regionale. La Corte ritiene infondate le questioni sollevate dalla ricorrenti in quanto la materia del conferimento di

incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione non attiene a materie di competenza concorrente ma trattasi invece di materia riconducibile all'ordinamento civile (art. 117 comma 2 lett. l)), di competenza esclusiva dello Stato: " ...il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quello del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel rapporto giuridico, attengono alla materia del diritto civile."

Nella medesima sentenza i giudici dichiarano poi che anche l'istituto della mobilità non rientra negli ambiti della competenza regionale, ma, nella esclusiva competenza dello Stato, essendo tale materia ricompresa nell'ordinamento civile. Infatti l'istituto della mobilità volontaria non è che una fattispecie di cessione del contratto, e a sua volta la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile, e rientra pertanto nella materia dei rapporti di diritto privato.

Sentenze anno 2011

n. 7 del 12/1/2011 - La Corte accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio che impugna alcune norme della legge regionale della Liguria n. 63/2009, ed in particolare l'art. 4 in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali, che recependo il contenuto di un contratto collettivo nazionale, fissa un maniera definitiva, con una legge, una fonte necessariamente fluida quale è la contrattazione e determinando per la sola regione Liguria, una ultrattività di tale regime; artt. 7 ed 8 che dettano una disciplina eccentrica in materia di orario di lavoro e di trattamenti economici incidendo su aspetti privatistici del contratto dei dipendenti regionali, con lesione della competenza legislativa statale in tali materie.

Viene respinta invece la censura all'art. 5 della legge che detta norme per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica. Ribadiscono i giudici che le norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo

determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali che l'art. 117 quarto comma Cost. attribuisce alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

Inoltre, proseguono i giudici, per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia, le Regioni possono derogare alle disposizioni statali di cui al d.lgs. 165/2001, prevedendo in alternativa altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale.

n. 43 del 16/2/2011 - principio generale in materia di appalti pubblici: "La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che, in mancanza di espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Né deriva che non è configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali né, tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale."

n. 68 del 9/3/2011 - Vengono impugnate numerose disposizioni della legge regionale della Puglia n. 4 del 2010 (Norme in materia di sanità e servizi sociali). Le norme contengono misure riguardanti interventi in materia di sanità con specifico riguardo al personale.

Tra le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte - per violazione di parametri costituzionali e anche per violazione di norme statali quali l'art. 61 comma 14 del d.l. n. 112/2008; art.17 del d.l. n. 78/2009; art. 30 del d.lgs. 165/2001; art. 2 comma 71 L. n. 91/2009 che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. - la norma che consente l'inquadramento di personale anche in assenza dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente, e la norma che utilizza l'istituto della mobilità per effettuare inquadramenti a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale. La disposizione, attraverso l'inquadramento di personale, trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato, oppure rapporti di lavoro non di ruolo a

tempo indeterminato, in rapporti di ruolo a tempo indeterminato. Incostituzionale anche la norma che, riguardo al personale sanitario degli istituti penitenziari, equipara il personale medico titolare di incarico provvisorio a quello del personale medico titolare di incarico definitivo. Tale equiparazione, nel disciplinare rapporti di lavoro di tipo pubblicistico, viola l'art. 117 comma 2 lett. l) che stabilisce la competenza esclusiva statale in materia.

n. 69 del 9/3/2011 - Sono incostituzionali per violazione della competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117 comma 2 lett. l) le norme della legge n. 2/2010 della regione Campania che autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare i contratti di lavoro precario e flessibile in corso, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, incidendo così sugli aspetti connessi alla durata del rapporto in atto, e nel contempo determinando la costituzione di un altro rapporto giuridico: rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono altresì incostituzionali le norme che introducono incentivi economici, stabilendone anche l'importo, per la risoluzione anticipata del rapporto. Esse infatti, introducendo l'istituto economico della indennità, determinandone l'entità e prevedendo la revocabilità, hanno una chiara natura contrattuale ed incidono direttamente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti, violando la competenza esclusiva dello Stato in questa materia.

n. 77 del 16/3/2011 - Sono incostituzionali per violazione di alcune disposizioni del D.L. n. 78/2009 e dell'Art 117 Cost., alcuni articoli della legge regionale del Molise n. 3/2010. In particolare l'art. 18 comma 4, che adotta, per i dipendenti regionali, una disciplina diversa per quanto riguarda i buoni pasto, intervenendo così in quella che è una componente del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega il dipendente pubblico privatizzato all'ente di appartenenza, e che fa parte della materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato.

E' incostituzionale l'art. 19 comma 1 in quanto disponendo una proroga ampia dei contratti di lavoro in essere nel servizio sanitario regionale, e per tutte le figure flessibili, rischia di pregiudicare l'attuazione del piano di rientro e confligge con l'art. 2 comma 88 L. 191/2009 che riguarda l'assetto della gestione commissariale

per il piano di rientro della spesa sanitaria regionale e costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Per lo stesso motivo è incostituzionale il comma 2 che prevede la possibilità di prorogare gli incarichi di direttore di unità operativa complessa. E' incostituzionale il comma 4 che consente la stipulazione di contratti a termine anche per ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992, che è norma statale che esprime un principio fondamentale in materia di tutela della salute, disciplinando l'applicabilità delle assunzioni a termine nel settore sanitario. E' incostituzionale anche il comma 7 dell'art. 19 in quanto, prevedendo la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale esterno alla amministrazione per l'attività del Commissario ad acta, si pone in contrasto con l'art. 4 comma 2 del d.l. n. 159/2007, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che stabilisce che la gestione commissariale dei piani di rientro sia fatta utilizzando le risorse disponibili.

n. 108 del 23/3/20011 - Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale della Calabria n.8/2010. Alcune delle norme impugnate consentono la stabilizzazione di lavoratori precari attraverso forme di assunzione riservate, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale; altre stabiliscono l'assunzione senza prove selettive concorsuali o, in alternativa, la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento del concorso; vengono stabilizzati gli LSU della Regione senza alcun limite percentuale e prescindendo dal concorso pubblico; è autorizzata la stabilizzazione, a domanda, nei ruoli della regione, di tutto il personale comandato che abbia almeno 4 anni di servizio ininterrotto presso la Regione; è prevista la trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, incidendo in tal modo sulla materia orario di lavoro di esclusiva competenza dello Stato.

Le norme, oltre a violare la disposizione dell'art. 97 Cost, per quanto riguarda il concorso come modalità di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, e dell'art. 117 comma 2 lett. l) per la competenza esclusiva del legislatore statale nelle materie elencate, si pongono anche in contrasto con alcuni principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza

pubblica, e segnatamente con l'art. 1 commi 557 e 557 bis della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che obbliga le Regioni a ridurre la spesa del personale, nonché con l'art. 76 comma 6 del. D.l. n. 112/2008, sempre in materia di contenimento delle spese per il personale.

n. 170 del 25/5/2011 - Sono incostituzionali, perché in contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. l) Cost., l'articolo 5 della legge n. 24/2010 della regione Abruzzo e l'art. 5 comma 4 della successiva legge n. 38/2010.

La prima norma dispone che al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere; la seconda, nel sostituire la prima, ne ha riprodotto il testo, aggiungendo però che le proroghe possono essere disposte anche più volte, purchè siano necessarie alla definizione di programmi. Entrambe le norme ineriscono ai rapporti di lavoro che sono disciplinati dal diritto civile e di competenza esclusiva dello stato; inoltre, incidendo su uno degli aspetti del contratto, la sua durata, si pongono in contrasto con quanto sulla materia stabilisce l'art. 7 comma 6 lett d) del d.lgs. 165/2001.

n. 310 del 30/11/2011 - Vengono dichiarate costituzionalmente illegittime alcune norme della legge n. 34/2010 della regione Calabria, per contrasto con alcune disposizioni costituzionali e leggi statali: in particolare l'art. 14 della legge che prevede, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, il trasferimento nei ruoli della Regione dei dipendenti amministrativi dell'AFOR (azienda forestale della regione che è stata soppressa) i quali andrebbero a coprire i posti vacanti della dotazione organica. La norma è giudicata illegittima per violazione dell'art. 97 Cost. E' inoltre illegittimo per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l), l'art. 15 della legge 34 che stabilisce che, per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa, restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti anche a soggetti esterni per la copertura di posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, nonché i conseguenziali effetti giuridici. La norma si pone in contrasto con la normativa statale in materia di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, cioè l'art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 che stabilisce limiti al conferimento di tali

incarichi, e comma 6 ter, che prevede che le norme dei commi precedenti si applichino anche alle regione ed enti locali. Tale normativa infatti è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. Tra i precetti rientranti nella materia del diritto civile, dicono i giudici, devono ritenersi compresi anche quelli relativi alla durata massima dell'incarico, e dunque anche del relativo contratto di lavoro.

n. 339 del 28/12/2011 - Viene dichiarata l'illegittimità, tra gli altri, dell'art. 3 comma 3 della legge n. 19/2010 della regione Lombardia nella parte in cui dispone che le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziare ai sensi dell'art. 31 del CCNL del personale del comparto regioni-autonomie locali del 22 gennaio 2004. Tale disposizione disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti regionali e pertanto incide su un rapporto di diritto privato quale è il rapporto di impiego privatizzato dei dipendenti pubblici, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello stato. Trattasi inoltre di materia demandata alla contrattazione collettiva ex artt. 40 e 50 del d.lgs. n. 165/2001.

Sentenze anno 2012

n. 51 del 14/3/2012 - E' incostituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost. l'art. 11 comma 1 della legge n. 6/2011 della regione Molise, che stabilisce che l'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle loro dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e degli LSU delle soppresse comunità montane, in applicazione dell'art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, posto che l'art. 30 citato non si applica al personale precario, la Corte ha più volte dichiarato illegittime, per violazione dell'art. 97 Cost. disposizioni regionali che prevedono procedure di stabilizzazione

di personale impegnato in lavori socialmente utili senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione, e senza fornire indicazioni circa la sussistenza di requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. La norma è altresì incostituzionale per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) in quanto la trasformazione dei contratti precari degli LSU in rapporti a tempo indeterminato, oltre a incidere sulla durata di un rapporto già in atto, determina al contempo la costituzione di un altro rapporto giuridico: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione. Ma tale disposizione rientra nella materia dell'ordinamento civile di esclusiva competenza dello Stato ex art. 117 comma 2 lett. l) Cost.

Anche il comma 10 dell'art. 11 è incostituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. comma 3. La norma infatti, disponendo per il triennio 2010-2012 la destinazione di risorse finanziarie per promuovere una stabilizzazione generalizzata di personale precario (lavoratori socialmente utili), senza procedure concorsuali o selettive o attitudinali di alcun tipo, e senza stabilire limiti a tali assunzioni, difformemente da quanto prevede l'art. 17 comma 10 del d.l. 78/2009, è costituzionalmente illegittima.

Ricordano poi i giudici: *“Premesso che questa Corte ha già precisato che tutte le regioni sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica...va sottolineato che al giurisprudenza costituzionale ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse perseguono le finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale. E' stato altresì precisato che tra le norme espressive di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto ad un contenimento della spesa, è senz'altro da ascrivere l'art. 17 comma 10 del d.l. 78 del 2009 (L.n. 102/2009).”*

n. 63 del 28/3/2012 - Non è fondato il rilievo di incostituzionalità dell'art. 53 comma 4 dello statuto della regione Molise, censurato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella parte in cui, dopo aver stabilito che la Regione per lo svolgimento

delle proprie attività può istituire con legge enti, aziende e agenzie regionali, stabilisce poi che il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale.

A parere del ricorrente la norma violerebbe la competenza esclusiva statale ex art. 117 comma 2 lett. l) perché impedirebbe il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione con violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Preliminarmente i giudici chiariscono che l'impiego pubblico regionale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 117 Cost. e della privatizzazione del lavoro pubblico, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, e solo per i profili pubblicistico-organizzativi, all'ordinamento e organizzazione amministrativa statale. Tale rapporto è inoltre soggetto a regole che ne garantiscano l'uniformità e la legge statale *"in tutti i casi in cui viene a conformare gli istituti del rapporto d'impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in tema di organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti regionali, nonché dello stato giuridico ed economico del relativo personale, e va quindi applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle regioni e degli enti locali"*. Ma premesso ciò, la Corte non ritiene che l'equiparazione fatta dalla norma regionale comporti la sottrazione, per legge, di un materia riservata alla contrattazione collettiva. Tale equiparazione infatti non sottrae il trattamento del personale alla disciplina dettata dai contratti collettivi, ma semplicemente rinvia, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva.

n. 173 del 11/7/2012 -- Alcune regioni hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 commi 3, 28, 29,31 e 36 , nonché dell'art. 14 comma 24 bis del d.l. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria – L. n. 122/2010). La Corte ritiene infondati tutti i rilievi. In particolare: art. 9 comma 3

stabilisce che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a loro favore di una quota di importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. La norma, nella parte in cui si applica al personale dirigenziale regionale e provinciale, i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati, è riconducibile alla materia del diritto civile di esclusiva competenza legislativa statale. Infatti la disposizione non fa altro che rafforzare il principio dell'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 che detta disposizioni riguardo al trattamento economico dei dirigenti. L'art. 9 attiene direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di lavoro pubblico, stabilendo in sostanza che il trattamento economico erogato al dirigente dall'amministrazione di appartenenza remunera tutta l'attività da lui svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi aggiuntivi che, seppure non vietata in assoluto, non può però dar luogo alla corresponsione a favore del dirigente di emolumenti che si aggiungono a quel trattamento economico.

Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 28 non sono fondate. La disposizione impone, a partire dal 2011, vincoli alla possibilità per le P.A. statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio. La norma è espressamente qualificata come principio generale di coordinamento della finanza pubblica alla quale devono adeguarsi Regioni, Province autonome ed enti del Servizio Sanitario nazionale, ed è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ponendo un obiettivo generale di contenimento della spesa per quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non è incostituzionale neppure il comma 29 dell'art. 9 che stabilisce che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalla pubbliche amministrazioni,

adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni contenute nell'art. 9., estendendo anche a società di diritto privato (le società partecipate dalle P.A.) le disposizioni in tema di assunzioni. La Corte ha precedentemente affermato che le disposizioni in tema di regime giuridico delle società partecipate dalle P.A. devono essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile tutte le volte che esse non attengono alle forme di svolgimento di attività amministrativa. Nel caso di specie si parla di assunzioni, e si rientra pertanto nella normativa di diritto privato di competenza esclusiva dello Stato.

Non è incostituzionale il comma 31 dell'art. 9 che stabilisce un limite all'esercizio della facoltà delle P.A. di accogliere le istanze di trattenimento in servizio per un biennio oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, proposte dai dipendenti ai sensi dell'art. 72 d.l. 112/2208 (L. n. 133/2008). La disposizione impugnata equipara il trattenimento in servizio a nuove assunzioni in quanto, sul piano finanziario, il trattenimento in servizio produce effetti analoghi a quelli dell'assunzione e pertanto è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Da ultimo, non è incostituzionale neppure il comma 39 dell'articolo 9 che determina limiti alla facoltà assunzionale degli enti pubblici di nuova istituzione e stabilisce che gli enti predispongano piani annuali di assunzioni che debbono essere approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia, e questo a valere per tutti gli enti di nuova istituzione, non solo per quelli statali. Tali disposizioni sono complementari alle limitazioni di assunzione da parte di pubbliche amministrazioni contenute nelle disposizioni della legislazione generale di principio in materia, e mirano ad evitare che le limitazioni imposte agli enti esistenti possano essere aggirate con la creazione di nuovi enti. La norma pertanto ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

n. 189 del 18/7/2012 - Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incostituzionale l'art. 13 comma 6 lett. d) della legge n. 15/2010 della Provincia autonoma di Bolzano che stabilisce: *“alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la*

sospensione di cui alla lettera c) (che stabilisce che per il quadriennio 2010-2013 non si da luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di una indennità di vacanza contrattuale per il 2010 ...), saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto". Secondo la ricorrente la norma violerebbe il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dal comma 17 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 in base al quale il blocco delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero. Ritenendo infondata l'eccezione di costituzionalità i giudici chiariscono che la norma del d.l. va interpretata nel senso che il "legislatore ha inteso evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione ...possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012.evitare che la contrattazione collettiva successiva al 2012 possa riguardare anche gli anni 2010-2012, attribuendo ai dipendenti gli stessi benefici economici non goduti in tale triennio." Tuttavia il tenore letterale della norma indica un preciso limite temporale e pertanto, proseguono i giudici: "Non può quindi sostenersi quanto dedotto dal ricorrente secondo cui costituisce recupero vietato qualsiasi incremento del trattamento economico dei dipendenti pattuito, in sede di contrattazione collettiva, con riferimento agli anni successivi al 2012. Una tale interpretazione del parametro, infatti, oltre a contrastare con la lettera e la ratio della norma, sarebbe palesemente irragionevole, perché comporterebbe la preclusione, senza limiti di tempo, della pattuizione di qualsiasi incremento del trattamento economico contrattuale." Non è pertanto incostituzionale la norma impugnata, che prevede un riallineamento successivo alla sospensione della contrattazione.

n.211 del 8/8/2012 -- Vengono impugnati gli artt. 31, 32, 44 comma 5 della legge regionale n. 17/2011 della regione Basilicata che contengono disposizioni che, in varia misura, incidono su indennità, compensi, rimborsi di due enti regionali.

Le norme sono incostituzionali in quanto in contrasto con gli obiettivi di contenimento e riduzione della spesa pubblica di cui all'art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) del d.l. n. 78/2010, che costituisce espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica e che a decorrere dal 1 gennaio 2011 prevede la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte dalle amministrazioni pubbliche ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali.

E' incostituzionale anche l'art. 39 della suddetta legge regionale, che da attuazione ad una stabilizzazione senza concorso di lavoratori socialmente utili, già programmata da una precedente legge regionale n. 60/2000. La norma, dando attuazione, successivamente al regime dettato dall'art. 17 comma 10 del d.l. 78/2010, ad una stabilizzazione da precedente legge regionale, si pone in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia e con i principi di cui all'art. 117 comma 3 Cost (Coordinamento della finanza pubblica).

n. 212 del 8/8/2012 -- Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge della regione Sardegna n. 16/2011 di seguito riportate: art.4 comma 10 che dispone che i consorzi di bonifica prevedano l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche - per almeno sei mesi di ciascun anno - del personale che ha prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato per le opere trasferite dall'ente Acque della Sardegna, per almeno ottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal gennaio 2008. La norma contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 che a decorrere dall'anno 2011 impone alle amministrazioni pubbliche limitazioni nell'uso di contratti a tempo determinato, convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 5 comma 1, che modifica la legge n. 26/1985, istituendo la Scuola regionale del Corpo forestale, e che per tale motivo, aumenta di 20 unità la dotazione organica del Corpo forestale, derogando in tal modo al principio di contenimento delle spese del personale stabilito dalla legislazione statale.

Art. 6 comma 8: la norma dispone uno stanziamento per finanziare la stipulazione di contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale. La norma non richiama il limite previsto per tali assunzioni dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, ponendosi in contrasto con tale disposizione, qualificata come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica.

Combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 9 della citata legge regionale che prevede la corresponsione, al personale esonerato dal servizio su richiesta, di un trattamento economico temporaneo, pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto e cumulabile con altri redditi da lavoro. Oltre a tali emolumenti è previsto anche un incentivo economico, anche esso cumulabile con gli altri redditi da lavoro. Dicono i giudici che la previsione di questo incentivo economico introduce un elemento di distorsione dell'istituto, idoneo a compromettere la finalità di contenimento della spesa per il personale chiaramente sottesa all'istituto dell'esonero dal servizio, e per tale ragione confligge con il principio di coordinamento della finanza pubblica ed è illegittimo per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost.

Art. 10: prevede la stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza, che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni. La stabilizzazione avviene su semplice domanda degli interessati per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale, ovvero a seguito di procedure selettive di natura concorsuale per il restante personale. La norma, prevedendo una stabilizzazione o su semplice domanda o con espletamento di prove selettive concorsuali delle quali tuttavia non è prevista alcuna pubblicità, confligge con la disciplina dettata dal d.l. n. 78/2010 che stabilisce invece per queste figure di lavoratori, una riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per nuove assunzioni, o il riconoscimento di un apposito punteggio per l'esperienza professionale maturata, ma sempre nell'ambito di concorsi pubblici per nuove

assunzioni. Pertanto la norma è incostituzionale per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost..

n.213 del 8/8/2012 -- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt. 1 e 3 della legge n. 177/2011 della Regione Molise, relativa al trattamento giuridico ed economico del personale utilizzato nelle segreterie particolari di alcuni organi della Regione: in particolare l'art. 1 sancisce, per il personale utilizzato nelle segreterie particolari, la conservazione del trattamento in godimento, ed attribuisce ai responsabili delle medesime (anche inquadrati in livelli più bassi) un trattamento complessivo non inferiore a quello della posizione economica D3. In tal modo la norma sconfinava nell'ordinamento civile - incidendo nella materia degli inquadramenti di personale, riservata dall'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 alla contrattazione collettiva - , e nella disciplina dell'attribuzione di mansioni superiori - derogando a quanto stabilisce l'art. 52 del medesimo decreto legislativo - e nella materia relativa al trattamento economico e giuridico dei dipendenti, violando il disposto dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost.

Parimenti incostituzionale è l'art. 3 che prevede la decorrenza retroattiva della legge, dal 1 gennaio 2011, limitatamente al personale destinatario dell'art. 1. Tale retrodatazione, dice la Corte, è viziata da irragionevolezza, poiché non sussiste alcun motivo plausibile che la giustifichi.

n. 215 del 8/8/2012 -- Alcune Regioni eccepiscono la legittimità costituzionale di alcune norme del d.l. n. 78/2010, eccezioni che vengono tutte respinte dai Giudici della Consulta. In particolare: art. 9 comma 1, che stabilisce che, negli anni 2010-2012 il trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Essa si applica anche alle Regioni, Province autonome e loro enti, poiché si riferisce espressamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' ISTAT ai sensi dell'art. 1 L. 196/2009, e tra queste rientrano anche Regioni e Province autonome. L'art. 9 comma 1 è una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato

nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Non è incostituzionale l'art. 9 comma 2-bis che dispone che dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 (tra cui sono comprese le regioni e le province autonome), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto, automaticamente, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La norma ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica ed è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in tale materia. Art. 9 comma 4, stabilisce - con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed agli accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge - che i rinnovi contrattuali per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio, non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Tale norma è frutto della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi per il biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione. Art. 9 comma 21: è impugnato nella parte in cui stabilisce che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Tale disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale, il trattamento economico dei dipendenti pubblici, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

n. 256 del 28/11/2012 - E' incostituzionale l'art. 27 della legge n. 20/2011 della regione Marche che, per garantire l'operatività del sistema regionale di protezione civile, stabilisce che i dipendenti di una particolare struttura siano tenuti ad

effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e se necessario notturne, disposte dal dirigente anche in deroga alle previsioni dei CCNL, previa intesa con le organizzazioni sindacali. La disposizione, incidendo sulle turnazioni e sull'orario di lavoro del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'art. 117 comma 2 cost. lett. l), rientrando la materia nell'ordinamento civile di competenza statale esclusiva.

n. 287 del 27/12/2012 - Alcune regioni hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 138/2011 (l. n.148/2011- Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) che detta disposizioni riguardanti i tirocini formativi e di orientamento. Nel dichiarare la illegittimità della norma impugnata per violazione dell'art. 117 comma 4 Cost., la Corte ricorda che *“dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengono stipulati accordi. Viceversa la disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essendo essa intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, sicchè spetta allo Stato stabilire la relativa normativa”*.

n. 289 del 27/12/2012 -- La norma dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost., è l'art.6 comma 2 della legge regionale dell'Abruzzo n. 51/2010, che stabilisce che nella more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettini Ufficiale della Regione Abruzzo, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso quell'ufficio fino a completa copertura della pianta organica. Tale disposizione incide infatti sui rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i

contratti oggetto della proroga stabilita dalla norma censurata, di competenza esclusiva dello Stato.

n. 290 del 27/12/2012 -- E' fondata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 16/2011 della regione Sardegna che prevede la corresponsione, a coloro ai quali è stato attribuito l'incarico di coordinatori dei programmi integrati d'area, di una indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza. Dicono i giudici: *“ Questa Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni è stato affermato che, essendo il rapporto d'impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.”*

Sentenze anno 2013

n. 3 del 18/1/2013 -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato alcune norme della legge n. 18/2011 della regione Friuli Venezia-Giulia. In particolare: art. 13 comma 52 che prevede che il personale non dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge, presso le Province, con rapporto di lavoro a tempo determinato e che abbia già maturato a quella data almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, possa essere stabilizzato, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale. La norma si pone in contrasto con l'art. 17 comma 10 del d.l. n. 78/2010 che stabilisce che nel triennio 2010-2012 le amministrazioni possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale che abbia i requisiti di cui all'art. n. 1 commi 519 e 558 della legge 296/2006 e dell'art. 3 comma 90 della legge n. 244/2007. La norma censurata nulla dice in merito alla quantificazione della riserva dei posti disponibili, determinando un contrasto con la norma statale e quindi con l'art. 117 terzo

comma cost. L'art. 17 comma 10 del d.l. n. 78/2010 è stato qualificato dalla Corte come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che si ispira alla finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale ed al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale. La norma viene pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima.

Art. 15 comma 4, che nel prevedere la stabilizzazione, mediante proroghe dei relativi contratti, del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, si pone in contrasto sempre con l'art. 17 comma 10 del d.l. n. 78/2010 che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate. La norma si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 comma 3 cost. in riferimento all'art. 17 comma 10 del decreto menzionato, che è principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ed è pertanto costituzionalmente illegittima.

Art. 5 comma 10: la Corte dichiara la illegittimità di tale norma che, riconoscendo un beneficio economico, con diritto agli arretrati - previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi - per le graduatorie già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, contrasta con l'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010 in base al quale, per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti per gli anni 2011, 2012, 2013, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici. Tale disposizione, ricordano i giudici, vincola le Regioni, anche a statuto speciale, senza possibilità di deroga alcuna. Pertanto la norma, nella parte in cui prevede il riconoscimento economico, si pone in contrasto con viola l'art. 117 Cost che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Si tralasciano le altre norme impugnate le cui disposizioni non riguardano il personale pubblico.

n. 18 del 20/2/2013 - Viene dichiarato incostituzionale l'art. 26 della legge n. 47/2001 della regione Calabria, che stabilisce che il trattamento economico dei

dirigenti di area funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza; inoltre la norma, novellando un precedente articolo, stabilisce anche che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterne alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la prima parte della norma, essa viola l'art. 117 comma 2 lett. l) Cost, in quanto la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale, trattandosi di rapporti di impiego privatizzato, deve essere ricompresa nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. La seconda disposizione invece, sostituendo una precedente norma che stabiliva che la struttura speciale del Segretariato generale era composta da tre unità di personale di cui due potevano essere estranei alla pubblica amministrazione, ha disposto un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale – prevedendo altre tre unità di personale – senza tenere conto dei limiti alle assunzioni imposti dall'art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, e di quelli stabiliti dall'art. 2 comma 102 della legge n. 244/2007 e sue modificazioni.

E' dichiarato incostituzionale anche l'art. 52 comma 4 della legge n. 47/2001, che autorizza la Giunta regionale a rinnovare, fino al 31/12/2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo e attualmente in servizio presso il dipartimento del Turismo. Dicono i giudici di aver già più volte affermato che sono costituzionalmente illegittime le norme regionali che autorizzano le amministrazioni a disporre la proroga dei contratti di collaborazione in quanto tali disposizioni, incidendo sulla durata dei contratti di diritto privato, rientrano nella materia del diritto civile di competenza dello Stato.

Parimenti incostituzionale è l'art. 55 comma 1 della suddetta legge regionale, che modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, posticipandolo al 31 dicembre 2014. La norma è illegittima per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost, che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della

finanza pubblica, e infatti le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari, tra cui l' art. 17 comma 10 d.l. n. 78/2010, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai quali le regioni non possono derogare. Non sono di interesse le altre norme dichiarate incostituzionali.

n. 19 del 20/2/2013 -- E' impugnato l'art. 11 comma 4 della legge n. 37 della regione Liguria. Tale norma, nell'ambito di un intervento del legislatore regionale volto al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente, autorizza la possibilità di utilizzare il mezzo proprio, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo in caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di usare auto di servizio. La norma è incostituzionale per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) infatti, dicono i giudici, la Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali in quanto, essendo il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzato, la sua disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato.

n. 36 del 13/3/2013 -- Viene dichiarato incostituzionale l'art.3 comma 7 della legge n./2012 della regione Sardegna che consentendo al personale regionale l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, prevede che non si applichino le norme relative al trattamento economico di missione di cui all'art. 15 l. n. 836/73, e quelle di cui all'art. 8 l. n. 417/78, che disciplina l'indennità chilometrica. La norma afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

n. 77 del 2/5/2013 -- Vengono impugnati per contrasto con le norme costituzionali, alcuni articoli della legge n. 15/2011 (Legge finanziaria 2012) della Provincia autonoma di Bolzano. Tra queste, in particolare, l'art. 32 comma 1 che consente il cumulo di incarichi dirigenziali tra la Provincia, i suoi enti strumentali, e le società da essa controllate, consentendo anche il cumulo delle retribuzioni. I giudici delle leggi dichiarano l'illegittimità di tale articolo in quanto, rientrando la materia nell'ambito del rapporto di lavoro dell'impiego pubblico privatizzato, la disciplina

dettata per il cumulo degli incarichi non può che essere quella stabilita dalla legge statale e cioè dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con le limitazioni da esso previste. La norma inoltre viola il principio fondamentale di finanza pubblica stabilito dall'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle P.A. per gli anni 2011, 2012, 2013.

n. 105 del 29/5/2013 -- La Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 16/2012 della regione Abruzzo che sostituendo il comma 5 dell'art. 22 L. n. 77/1999 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo), stabilisce che incarichi dirigenziali possano essere affidati a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione (nel caso specifico a dipendenti regionali appartenenti alla qualifica impiegatizia di categoria D) in misura addirittura doppia rispetto a quanto stabilito nell'art. 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001. Conseguentemente la norma si pone in contrasto con la disciplina stabilita dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia.

n. 130 del 7/6/2013 -- La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3 della l. n. 7/2011 (Disciplina della organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) della regione Piemonte, che introduce una serie di deroghe alle previsioni dell'art. 14 comma 9 d.l. n. 78/2010, il quale fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La norma regionale si pone quindi in contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale, la quale ha competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, ed inoltre deroga ai principi fondamentali dettati dal legislatore in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l'art. 14 comma 9 del d.l. n. 78/2010.

n. 218 del 19 luglio 2013 -- La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 15 dell'art. 12 della legge n. 14/2012 (Assestamento del bilancio 2012) della regione Friuli-Venezia Giulia - che prevede la possibilità di attribuire ad alcuni dipendenti un trattamento economico accessorio -, e del comma 19 lett. b) del medesimo art. 12 - che prevede il riconoscimento di un incentivo economico in

favore del personale regionale operante presso alcune strutture. Entrambe le disposizioni, infatti, intervenendo in materia di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, invadono la competenza esclusiva dello Stato, sancita dall'art. 117 comma 2 lett. l) della Carta costituzionale. E' parimenti incostituzionale il comma 31 dell'art. 12 che, stabilendo la corresponsione di una indennità aggiuntiva mensile in favore di un consigliere regionale, si pone in contrasto con l'art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010 che dispone invece la automatica riduzione del 10% di tali emolumenti, disposizione che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

n. 221 del 19/7/2023 -- Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nelle lett. a), b), c) e d) dell'art. 13 comma 1 della legge n. 15/2010 della provincia autonoma di Bolzano, che prevedono riduzioni per le spese di incarichi di consulenza - studio e ricerca - collaborazione coordinata e continuativa - pubblicazioni e campagne pubblicitarie - e attività di formazione, in misura inferiore a quanto stabilito dalle norme del d. l. n. 78/2010, che dettano principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

n.225 del 23/7/2013 -- La regione Sardegna ha impugnato l'art. 5 comma 7 del d.l. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) che stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto del personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, non può superare il valore di sette euro: La ricorrente ritiene che la disposizione violi le competenze ad essa spettanti in quanto regione a statuto speciale. I giudici, ritenendo infondati le argomentazioni della Regione, chiariscono che i buoni pasto sono *“una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, che deve prolungare la propria permanenza in servizio, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta quindi di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici che, in regime di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile”*.

n. 228 del 23/7/2013 -- Il Presidente del Consiglio ha impugnato, per illegittimità costituzionale, alcuni articoli della legge regionale n. 2/2012 della regione Molise. In particolare, per quanto di nostro interesse, l'art. 18 commi 1 e 2, che consente,

ad alcuni dirigenti e dipendenti, con particolari incarichi, di utilizzare – in occasione di trasferte di servizio e in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto - il mezzo proprio, con relativo rimborso spese. La norma si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica stabilito nell'art. 6 comma 12 del d.l. 78/2010 e per questo ne viene dichiarata l'incostituzionalità.

n. 265 del 20/11/2013 --Sono illegittimi i commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge n. 11/1988 della regione Sicilia nei quali è stabilito che al personale dell'amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto, e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito, e che tali disposizioni si applicano anche al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale n. 41/1985. Le norme intervengono in una materia che riguarda il rapporto di lavoro privato dei dipendenti pubblici, disciplinando un profilo prettamente civilistico di tale rapporto, la cui disciplina invece, inerendo alla materia dei rapporti giuridici, rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

n. 277 del 22/11/2013 -- La Corte ritiene illegittime alcune norme delle leggi regionali n. 13/2012 e n. 17/2012 della regione Sardegna. In particolare: **a)** la norma che prolunga la durata dei contratti a termine che hanno già superato i 36 mesi, determinando così il superamento dei limiti fissati dalla legge per i rapporti di lavoro flessibili e ponendosi in contrasto con l'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, principio fondamentale in materia di stabilizzazione della finanza pubblica); **b)** la norma che proroga i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, in violazione dell'art. 1 comma 558 L. n. 296/2006 (violazione del principio fondamentale in tema di stabilizzazione di cui all'art. 1 comma 558 L. 296/2006); a questo proposito la Corte ricorda di aver già affermato che le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; **c)** la norma che prevede la stabilizzazione di personale con 30

mesi di lavoro precario attivo, anche se reclutato mediante selezioni non rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento, e sempre richiesti nel caso di assunzione presso la pubblica amministrazione. Vengono pertanto dichiarate incostituzionali le seguenti disposizioni: artt. 2 e 3 legge n. 13/2012; art. 1 comma 1 legge n. 17/2012; art.2 commi 1, 2, 3, e 5 legge n. 17/2012.

n. 286 del 11/12/2013 -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art.8 della legge n. 15/2011 e l'art. 18 comma 1 della legge n. 38/2011 della regione Liguria. Le norme regolano il trattamento feriale del personale regionale in occasione della prosecuzione del rapporto di lavoro con l'ente territoriale in altra forma, ed in particolare istituiscono un meccanismo di conversione in base al quale le ferie maturate e non fruito nel primo rapporto, sono ragguagliate al valore di esse nel nuovo regime e poi ricalcolate nel numero di giornate che in tal modo ne risulta, così da poter essere godute nel corso dello svolgimento del secondo rapporto. Le norme intervengono sull'istituto delle ferie che è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato e - stante la intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico che interessa anche il personale delle regioni - La materia è regolata dalla legge dello Stato ed in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva. La regione ha quindi invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento pubblico, e le norme sono incostituzionali per violazione della disposizione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost.

n. 287 del 11/12/2013 -- Viene impugnato per illegittimità costituzionale l'art. 1 comma 30 della legge n. 2/2011 della regione Molise che consente l'assunzione di personale con contratti a tempo indeterminato, rapportandola unicamente al rispetto degli atti programmatici della dotazione organica della regione. La norma contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14 comma 9 del d.l. n. 78/2010 che stabilisce, a far data dall'anno 2011, limiti precisi alla possibilità assunzionale delle pubbliche amministrazioni. La Corte accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1 comma 30 della legge n. 2/2011 della regione Molise per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost.

n. 289 del 11/12/2013 --Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge n. 49/2010 della regione Abruzzo. La norma infatti esclude dai limiti di spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di co.co.co., le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale. In tal modo si pone in contrasto con l'art. 14 comma 7 del decreto legge n. 78/2010. La Corte ricorda di avere in più di una occasione ribadito che l'art. 14 comma 7 del d.l. n. 78/2010, e le norme di cui all'art. 1 commi 557 bis e 557 ter della legge n. 296/2006, nonché le norme di cui all'art. 76 commi 6 e 7 del d.l. n. 112/2008, essendo ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

n. 304 del 18/12/2013 -- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21 terzo periodo del d.l. n. 78/2010 che ha stabilito - per il personale pubblico non contrattualizzato (e per quello contrattualizzato) - che le progressioni di carriera, comunque denominate, ed i passaggi tra le aree, eventualmente disposti nel triennio 2011-2013, hanno effetto, per i predetti anni, solo ai fini giuridici e non economici. Le eccezioni di incostituzionalità della norma erano state sollevate nel corso di giudizi promossi dal personale diplomatico dell'amministrazione degli affari esteri. I giudici dichiarano che la misura adottata è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea cristallizzazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica per far fronte alla grave crisi economica.

n. 310 del 27/12/2013 -- La Corte si pronuncia in merito alle eccezioni di incostituzionalità sollevate in relazione a numerosi articoli della Carta, dell'art. 9, comma 21 periodi 1°, 2° e 3° del d.l. 78/2010, che stabilisce, per il triennio 2011-2013, il blocco degli automatismi stipendiali correlati alla anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni di carriera. La questione era stata sollevata nel corso di giudizi promossi da docenti universitari e ricercatori, nei

confronti delle rispettive università e del MIUR. Anche in questo caso, come nella precedente sentenza n. 304, la Corte ribadisce la piena legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010. In via generale la Corte ricorda, tra l'altro, che il d.l. n. 78/2010 che reca l'intestazione: "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica, e che l'art. 9, rubricato "*Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego*", appare del tutto coerente con tali finalità di contenimento delle spese.

Sentenze anno 2014

n. 17 del 5/2/2014 -- La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge n. 71/2012 della regione Abruzzo. In particolare dell'art. 2 comma 5 che prevede che i dirigenti delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (Aziende DSU) ai quali non sia stato rinnovato o attribuito l'incarico, vengano considerati in esubero. Conseguentemente, con autonoma disciplina, la Regione regola il passaggio diretto di tale personale dalla azienda regionale alla Regione stessa. Trattasi di un trasferimento unilaterale di personale dirigente e la norma incide su un istituto, la mobilità, che afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia, come disposto dall'art. 117 comma 2 lett. l) della Carta costituzionale. Ugualmente illegittimi sono i commi 6 e 7 dell'art. 2 che dispongono che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, le relative funzioni siano attribuite al funzionario in grado più elevato, con anche l'attribuzione del trattamento economico spettante al dirigente. Si tratta, dicono i giudici, di una ipotesi di assegnazione di personale ad altre mansioni, con modificazione temporanea del contenuto della prestazione lavorativa. Pertanto si rientra nuovamente nella materia del rapporto di lavoro e quindi dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

n. 19 dell'11/2/ 2014 - La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 9 della l. n. 10/1992 della Provincia autonoma di Bolzano che prevede, per il personale che svolge funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, il raddoppio della misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale pensionabile. La disposizione si pone infatti in contrasto con l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, norma di coordinamento della finanza pubblica. Parimenti incostituzionale viene dichiarato l'art. 7 comma 1 della l. n. 1/2011 che prevede che per gli enti pubblici di cui all'art. 79 del DPR n. 670 del 31/8/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) la denuncia alla Corte dei conti, relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrativa del personale pubblico, non vada effettuata fino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in tale legge. A tale proposito dicono i giudici: *“Questa Corte ha chiarito, con ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale, che, con riferimento alla responsabilità amministrativa e contabile, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli istituti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 11 comma secondo, lett. l) Cost.”.*

n. 27 del 25/2/ 2014 - Viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma 1 legge regionale del Molise n. 4/2013 (legge finanziaria regionale per il 2013) che consente ad alcuni enti di procedere ad assunzioni senza alcun riferimento ai limiti di spesa previsti per esse e contenuti nella normativa nazionale in materia di personale delle P.A. Viene violato in particolare l'art. 1 comma 557 delle legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 14 comma 7 del d.l. n. 78/2010) e il comma 557 ter della medesima legge, che sono stati qualificati dalla Corte come principi generali di coordinamento della finanza pubblica che le Regioni devono rispettare. Il comma 557 da indicazioni agli enti sottoposti a patto di stabilità per la riduzione delle spese di personale, mentre il 557 ter prevede che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, si applica quanto previsto dall'art. 76 comma 4 del d.l. n. 112/2008 (L.133/2008) che

stabilisce il divieto per gli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co. La norma impugnata consente invece di procedere a nuove assunzioni pur in assenza di un piano per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006.

Viene altresì dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge che individua, alla fine della legislatura, una ipotesi di decadenza generale di tutte le figure nominate a vario titolo dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, e tra queste rientrerebbero anche i direttori generali delle aziende sanitarie. Ma questi ultimi, dicono i giudici, esercitano una funzione di carattere gestionale e non sono legati all'organo politico da un rapporto diretto. La loro decadenza costituisce quindi una violazione dell'art. 97 Cost. in quanto in contrasto con il principio di buon andamento perché la decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa. La norma viola poi il principio di imparzialità dell'azione amministrativa perché tale cessazione dall'incarico dipende da un atto politici; viola il principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; viola il principio del giusto procedimento perché non prevede il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione.

n. 61 del 2/4/2014 -- La provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli del d.l. n. 78/1010, in particolare: art. 9 comma 1, che come già detto nella sentenza n. 215 del 2012, stabilisce un limite massimo al trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresi quelli regionali e delle province autonome, per gli anni 2011-2013. Si tratta pertanto di una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 9 comma 2, nella parte relativa al quarto periodo in base al quale i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal

precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. La disposizione, attenendo alla retribuzione spettante ai lavoratori (tra i quali i dirigenti della ricorrente provincia) il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia del diritto civile di competenza esclusiva dello Stato.

Art. 9 comma 2 bis che stabilendo un tetto, per gli anni 2011-2014, all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica; la norma è stata quindi legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente nella predetta materia.

Art. 9 comma 3: la norma, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a loro favore di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, non fa altro che rafforzare il principio di cui all'art. 24 del d.lgs. 165/2001, in forza del quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in funzione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. La disposizione inoltre, interviene sui diritti ed obblighi delle parti del contratto di lavoro pubblico e rientra nella materia del diritto civile di competenza esclusiva dello Stato.

Art. 9 comma 28: la norma dispone, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le P.A. statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, alla stipula di convenzioni e di contratti di co.co.co, e limiti alla spesa sostenibile dalle amministrazioni per contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio.

La disposizione pone un obiettivo generale di contenimento della spesa per un settore del personale, ed è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Parimenti non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 29 in quanto la norma, che estende anche a soggetti di diritto privato (le società partecipate dalle P.A.) le disposizioni in tema di assunzioni dettate dallo stesso art. 9, è riconducibile alla materia del diritto civile, di esclusiva competenza dello Stato ex art. 117 comma 2 lett.l) Cost. La Corte quindi respinge tutti i rilievi di incostituzionalità avanzati dalla ricorrente.

n. 72 del 9/4/2014 -- La provincia autonoma di Bolzano impugna per illegittimità costituzionale vari commi dell'art. 6 del d.l. 78/2010, in particolare: comma 3, che stabilisce dal 2011 una riduzione automatica delle indennità e dei compensi per i componenti degli organi collegiali comunque denominati e i titolari di incarichi di qualsiasi tipo; comma 5 che impone a tutti gli enti ed organismi pubblici limiti al numero dei componenti; comma 6 che riduce il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione; comma 7 che interviene sulla spesa annua per studi e incarichi di consulenza; comma 8 che interviene sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza; comma 9 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni; comma 11 per cui le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., si devono conformare ai principi di riduzione della spesa di cui all'art. 6 commi 7, 8 e 9; comma 12 che interviene sulle spese per missioni e sulle diarie per le missioni all'estero; comma 13 che introduce un limite di spesa, a decorrere dal 2011, per le attività di formazione svolte dalle amministrazioni pubbliche, tranne forze armate e vigili del fuoco; comma 14: riguarda le spese per acquisto, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi; comma 19 impone il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, e il divieto di rilasciare garanzie a favore di società partecipate che non abbiano determinati requisiti. I rilievi di incostituzionalità non sono fondati per nessuna delle norme indicate, infatti come ha già precedentemente affermato la

Corte, l'art. 6 del decreto stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica in base all'art. 117 comma 3.

Non sono fondate neppure le censure rivolte al comma 20 dell'art. 6 le quali derivano da una interpretazione errata della norma da parte della ricorrente.

n. 99 del 23/4/2014 -- La provincia autonoma di Bolzano impugna l'art. 5 comma 5 del d.l. n. 78/1010 che stabilisce che: ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti di titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 art. 1 della legge 196/2009 (cioè le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato) inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a presenza.

La Corte, rigettando l'eccezione di incostituzionalità, ricorda di aver già espressamente qualificato la norma impugnata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato ex art. 117 comma 3 Cost., ed inoltre il comma 5 introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo.

n. 110 del 7/5/2014 -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, per illegittimità costituzionale, l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge n. 12/2013 della Regione Calabria le cui disposizioni prevedono la stabilizzazione, seppure a determinate condizioni, di personale non dirigente a servizio, a tempo determinato, presso le aziende sanitarie ed ospedaliere della regione. Ricordando che la regione Calabria è stata commissariata, il ricorrente ritiene che le norme censurate violerebbero innanzi tutto gli artt. 117 comma 3 e 120 Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica discendente dai commi 80 e 95 dell'art. 2 L. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) a norma dei quali, in costanza del piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla

sua attuazione. Esse inoltre violerebbero i vincoli posti dallo stesso piano che comportano il blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario regionale (prorogato fino al 31 dicembre 2014) e lederebbero le competenze del commissario ad acta il quale, in base al suo mandato, è chiamato anche a provvedere alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa del personale.

I giudici, dichiarando l'incostituzionalità della norma impugnata, accolgono i rilievi del ricorrente, e ricordano di avere già più volte riconosciuto all'art. 2 commi 80 e 95 della legge n. 191/2009, la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, e ritenuto quindi espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.

n. 127 del 15/5/2014 - La Corte respinge le eccezioni di incostituzionalità riguardanti l'art. 22 comma 3 del d.l. 6/12/2011 n. 201 (l. n. 214/2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). La disposizione impugnata stabilisce che entro un anno dalla sua entrata in vigore le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, adeguano i propri ordinamenti a quanto stabilisce l'art. 6 comma 5 del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). La norma determina che tutti gli enti pubblici adeguino i propri statuti in modo tale che, ad un anno dalla entrata in vigore della norma stessa, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché i collegi dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti, che le amministrazioni vigilanti in ogni caso provvedono a tale adeguamento mediante regolamenti, e che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione, determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti non in regola, sono nulli. I giudici ricordano che l'art. 6 del d.l. 78/2010 è espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che analoga natura di principio fondamentale deve essere riconosciuta anche al comma 2 dell'articolo (secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche deve essere gratuita) e al successivo comma 3 (che dispone la riduzione del 10 per

cento dei compensi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni).

Ugualmente l'articolo 22 comma 3 del d.l. n. 201 del 2011 impugnato, prevedendo un limite massimo al numero dei componenti degli organismi collegiali, costituisce espressione "della scelta di fondo" di riduzione dei costi degli apparati amministrativi espressa dal legislatore statale con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010, e dunque anche tale norma ha valore di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione inoltre rientra nel legittimo esercizio, da parte dello Stato, della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e, ribadiscono i giudici: *"in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall'accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale (tra le altre, sent. n. 151/2012)."*

n. 134 del 21/5/2014 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva eccezione di incostituzionalità, per violazione degli art. 3, 97 e 117 comma 2 lett. l), dell'art. 16 della l. n. 7/2013 della regione Basilicata, nella parte in cui sostituisce l'art. 27 comma 2 della legge n. 26/2011, e prevede, oltre al trasferimento delle dotazioni strumentali dalla SIACP (Sezione italiana agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, struttura in fase di chiusura) alla ASP (Azienda sanitaria di Potenza), anche il subentro, della stessa ASP, nei contratti di lavoro di diritto privato del personale della SIACP in essere alla data di entrata in vigore della legge, senza che ciò, dice la norma, costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impegno.

La Corte riconosce la illegittimità costituzionale della norma e sottolinea che neppure il principio in base al quale il passaggio di attività da uno ad altro soggetto comporta il trasferimento del personale ivi addetto, *"consente di prescindere dall'esigenza di pari condizioni di accesso a tutti i cittadini e di selezione dei migliori"*, il cui rispetto è garantito solo dal principio del pubblico concorso. Pertanto, la mancata previsione di tale concorso ai fini della successione dell'ASP nei rapporti di lavoro del personale dipendente della SIACP, comporta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Inoltre, contrariamente a quanto di chiara la norma

impugnata, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima. I giudici ricordano che per consolidata giurisprudenza si può derogare alla regola del concorso pubblico solamente *“quando lo scostarsi dalla stessa si rilevi a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze di interesse pubblico”*, ma tutto ciò non è rilevabile nella norma impugnata. L'ulteriore profilo di illegittimità prospettato dall'Avvocatura (contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. l Cost.) resta assorbito.

3. I principi stabiliti dalla Corte

Di seguito saranno riportati, in breve, i principi più importanti desumibili dalle sentenze esaminate, nonché i principi fondamentali cui esse fanno riferimento.

n. 123/2010: l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sulla esigenza sottesa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire una disciplina per i rapporti tra privati, che sia uniforme su tutto il territorio nazionale. Il limite dell'ordinamento privato quindi identifica un'area di competenza esclusiva dello Stato, ed in essa rientra il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici privatizzati: art. 117 comma 2 lett. l) Cost.

N. 149/2010: l'art. 2 comma 283 della legge finanziaria n.244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) contiene principi fondamentali della legislazione statale in materia sanitaria, non derogabili da leggi regionali.

n. 150/2010: pur rientrando la tutela della salute nella potestà legislativa concorrente, è tuttavia precluso alle regioni di derogare a norme statali che fissano principi generali nella suddetta materia.

n. 151/2010: le norme che riguardano gli orari di reperibilità del lavoratore in malattia e gli emolumenti che deve percepire vanno ad incidere sul contratto di

lavoro ed afferiscono al rapporto di lavoro privatizzato la cui normativa deve essere uguale in tutto il territorio nazionale, e la cui competenza spetta pertanto in modo esclusivo al legislatore statale.

n. 207/2010: la questione relativa alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici non rientra, contrariamente a quanto sostenuto nell'art. 74 del d.lgs. n. 150/09, nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio statale.

n.324/2010: la materia del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione non attiene alle materie concorrenti ma trattasi invece di materia riconducibile al diritto civile e pertanto di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 comma 2 lett. l) Cost..

Anche l'istituto della mobilità non rientra negli ambiti della competenza regionale ma, essendo ricompreso nella materia dell'ordinamento civile, è di competenza esclusiva dello Stato.

n. 7/2011: le materie orario di lavoro e trattamento economico del dipendente pubblico privatizzato, sono di competenza esclusiva del legislatore statale, essendo ricomprese nella più ampia materia del diritto civile.

Le norme regionali che disciplinano la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative regionali rientrano nella materia organizzazione uffici regionali, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117 comma 4 Cost.

n. 68/2011: le norme dichiarate incostituzionali riguardano l'inquadramento di personale facendo ricorso alla mobilità, la stabilizzazione di personale in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, l'equiparazione di personale con incarico provvisorio a quello con incarico definitivo. Le norme violano tutte l'art. 117 comma 2 lett. l) Cost, nonché alcune disposizioni di leggi statali quali l'art. 17 d.l. n. 78/2009; l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; art. 61 comma 14 d.l. n. 112/2008; art. 2 comma 71 l. n. 191/2009, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

n. 69/2011: le norme regionali che autorizzano gli enti del Servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario e flessibile in contratti a tempo indeterminato sono incostituzionali per violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. Parimenti incostituzionali sono le norme che prevedono incentivi economici per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, in quanto norme che incidono sul rapporto di lavoro privatizzato di esclusiva competenza dello Stato.

n. 77/2011: la disciplina relativa ai buoni pasto è di competenza esclusiva dello stato essendo una componente del trattamento economico dei dipendenti.

Sono incostituzionali norme regionali che intervenendo sui contratti di lavoro in essere nel servizio sanitario regionale, si pongono in contrasto con le seguenti norme statali: art. 2 comma 88 L. n. 191/2009, relativa al piano di rientro della spesa sanitaria regionale, che costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della spesa pubblica; art. 15 octies d.lgs n. 502/1992 che esprime un principio fondamentale in materia di tutela della salute; art. 4 comma 2 del d.l. n. 159/2007, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

n.108/2011: norme regionali che prevedono la stabilizzazione degli LSU senza concorso e senza la indicazione di alcun limite percentuale, che stabiliscono assunzioni senza prove selettive, che stabilizzano lavoratori precari attraverso forme di assunzione riservate, che trasformano contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno; oltre a violare gli artt. 97 e 117 comma 2 lett. l) Cost., si pongono in contrasto anche con alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale quali: art. 1 commi 557 e 557 bis della L. n. 296/2006 e 76 comma 6 del d.l. n. 112/2008, in materia di contenimento delle spese per il personale.

n. 170/2011: le norme regionali che consentono ai dirigenti di prorogare, anche più volte, eventuali contratti di collaborazione in essere, per consentire la conclusione dei progetti, sono incostituzionali in quanto le norme ineriscono ai rapporti di lavoro che sono di competenza esclusiva dello Stato, ma si pongono

anche in contrasto con quanto stabilisce sulla durata di tali rapporti l'art. 7 comma 6 lett. d) del d.lgs. n. 165/2001.

310/2011: è illegittima la norma regionale che stabilisce che, per eccezionali ragioni di continuità dell'azione amministrativa, restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti anche a soggetti esterni. La disposizione è in contrasto con la normativa statale in materia di durata degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, cioè art. 19 comma 6 e comma 6 ter d.lgs. 165/01, e art. 117 comma 2 lett. l) Cost, in quanto la materia della durata del contratto rientra in quella dell'ordinamento civile.

n. 339/2011: le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza non possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative in aggiunta a quelle stanziata dalla contrattazione collettiva. La materia infatti è demandata alla contrattazione collettiva ex artt. 40 e 50 d.lgs. 165/2001, e rientra inoltre nella materia dell'ordinamento civile, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti.

n. 51/2012: l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) non si applica al personale precario. Le disposizioni regionali che prevedono procedure di stabilizzazione degli LSU devono porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione, come stabilito dalla normativa statale. Non si può derogare al principio del concorso pubblico senza fornire indicazioni circa la sussistenza di requisiti per poter ammettere deroghe a tale principio, cioè la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione.

La trasformazione dei contratti precari degli LSU in rapporti a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione, rientra nella materia dell'ordinamento civile di esclusiva competenza dello Stato.

Le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alle quali sono soggette le Regioni, tra esse rientra anche l'art. 17 comma 10 del d.l. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi nonché proroga dei termini) che pone limiti alle assunzioni per il triennio

2010-2012. Pertanto disposizioni regionali che destinino risorse per una stabilizzazione generalizzata del personale precario sono incostituzionali.

n. 63/2012: l'impiego pubblico regionale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 117 Cost. e della privatizzazione del lavoro pubblico, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, e solo per profili pubblicistico-organizzativi, all'ordinamento ed organizzazione amministrativa statale.

n. 173/2012: e' costituzionalmente legittimo il comma 3 dell'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del d.l. n. 78/2010 che stabilisce che il trattamento economico erogato al dirigente dall'amministrazione di appartenenza remunera tutta l'attività da questo svolta, anche quella connessa con lo svolgimento di incarichi; la norma infatti intervenendo sui rapporti di impiego contrattualizzati è riconducibile alla materia del diritto civile di competenza esclusiva dello Stato. Il comma 28 dell'art. 9, imponendo vincoli al ricorso alle assunzioni a tempo determinato, alle convenzioni ed ai contratti di co.co.co, è principio generale di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dalla normativa regionale. Il comma 29 dell'art. 9 relativo alle assunzioni delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, tratta di materia rientrate nell'ordinamento civile e pertanto di esclusiva competenza statale. Rientra nella materia concorrente di coordinamento della finanza pubblica, spettante allo Stato, il comma 31 dell'art. 9 che equipara, sul piano finanziario, il trattenimento in servizio oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a nuove assunzioni. Il comma 39 dell'art. 9, che determina limiti alla facoltà assunzionale degli enti pubblici di nuova istituzione, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

n. 189/2012: l'art. 9 comma 17 del d.l. n. 78/2010, che stabilisce che il blocco delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico per il triennio 2010-2012, non può essere interpretato nel senso che costituisce recupero vietato qualsiasi incremento economico pattuito in sede di contrattazione collettiva con riferimento agli anni successivi al 2012; infatti una tale irragionevole

interpretazione precluderebbe senza limiti di tempo qualsiasi incremento del trattamento economico contrattuale.

n. 211/2012: l'art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati pubblici amministrativi) del d.l. n. 78/2010 costituisce principio fondamentale della finanza pubblica, pertanto norme regionali che incidono su indennità, compensi e rimborsi di organi di enti regionali, sono incostituzionali in quanto contrastano con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6. Norme che prevedono una stabilizzazione senza concorso degli LSU si pongono in contrasto con art. 17 comma 10 d.l. n. 78/2010 che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

n. 212/2012: l'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 che a decorrere dal 2011 impone alle amministrazioni pubbliche limitazioni nell'uso di contratti a tempo determinato, o convenzioni o contratti di co.co.co, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

La finalità sottesa all'istituto dell'esonero dal servizio è quella del contenimento della spesa per il personale, pertanto, la previsione della corresponsione di un incentivo economico contrasta con tale finalità ed è incostituzionale, confliggendo con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117 comma 3 Cost. E' incostituzionale una stabilizzazione di personale non dirigenziale che abbia determinati requisiti, ma che avvenga su semplice domanda o con espletamento di prove selettive concorsuali delle quali tuttavia non è prevista alcuna pubblicità, in quanto confliggente con la disciplina statale dettata per le assunzioni dal d.l. n. 78/2010.

n. 213/2012: la materia degli inquadramenti del personale è riservata, dall'art. 40 del d.lgs. 165/2001, alla contrattazione collettiva, e la disciplina dell'attribuzione delle mansioni superiori è regolata dall'art. 52 del medesimo decreto legislativo. Entrambe rientrano nella materia relativa al trattamento economico e giuridico dei dipendenti, facenti parte dell'ordinamento civile di cui all'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. di competenza esclusiva statale.

n. 215/2012: l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 determina il trattamento economico, per gli anni 2010-20102 dei dipendenti pubblici, e si applica anche ai dipendenti regionali in quanto si riferisce espressamente alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della amministrazione pubblica, nel quale rientrano anche Regioni e Province autonome. La norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'art. 9 comma 2 bis che dispone, fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il comma 21 dell'art. 9 che stabilisce che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera ed i passaggi tra aree negli anni 2011-2012- 2013, hanno effetto per quegli anni ai soli fini giuridici, interviene sul trattamento economico dei dipendenti pubblici, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

n. 256/2012: la materia dell'orario di lavoro e delle turnazioni del personale contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva e rientra nell'ordinamento civile di cui all'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. di competenza statale.

n. 287/2012: la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, riguarda quelle che possono essere impartite in istituti scolastici a ciò destinati, in strutture proprie delle Regioni, in organismi privati con cui sono stati fatti accordi. Spetta invece alla normativa dello Stato la formazione che i datori di lavoro offrono ai propri dipendenti, che rientra nel sinallagma contrattuale ed attiene all'ordinamento civile.

n. 289/2012: la proroga dei contratti di collaborazione in essere, incide sui rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e, rientrando conseguentemente nella competenza esclusiva dello Stato, non può essere determinata da una legge regionale.

n. 290/2012: le disposizioni regionali che intervengono in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali sono illegittime. Infatti essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato, la sua disciplina, inclusa quella della retribuzione, rientra nell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

n. 3/2013: ai sensi dell'art. 17 comma 10 del d.l. n. 78/2010 – qualificato come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – nel triennio 2010-2012 le amministrazioni possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti, per chi ha i requisiti indicati nell'art. 1 commi 519 e 558 L. n.296/2006 e art. 3 comma 90 L. n. 244/2007, non superiore al 40%. Le norme regionali che si pongono in contrasto sono illegittime. In base all'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010 per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera ed i passaggi tra le aree per gli anni 2011,2012, 2013, hanno effetti esclusivamente giuridici. Sono pertanto illegittime norme regionali in contrasto.

n. 18/2013: la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale, riguardando rapporti di impiego privatizzato, è ricompresa nella materia del diritto civile di competenza esclusiva dello Stato, pertanto norme regionali che definiscano tale trattamento sono illegittime. Nel determinare gli aumenti di organici del personale le amministrazioni devono sempre tenere conto dei limiti alle assunzioni imposti dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, e di quelli stabiliti dall'art. 2 comma 102 L. n. 244/2007 e sue modificazioni. Sono costituzionalmente illegittime le norme regionali che autorizzano le amministrazioni a disporre la proroga dei contratti di collaborazione, materia di competenza esclusiva dello Stato. Le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari, tra cui l'art. 17 comma 10 d.l. n. 78/2010, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e la normativa regionale non può derogarvi.

n. 19/2013: poiché la materia del trattamento economico, anche dei dipendenti regionali, rientra nell'ambito dell'ordinamento civile di competenza dello Stato, le norme regionali in materia di spese per trasferte del personale dirigente e dipendente non possono derogarvi.

n. 36/2013: le norme relative al trattamento economico di missione di cui all'art. 15 L. 836/73 e quelle di cui all'art. 8 L. n. 417/78 che disciplinano l'indennità chilometrica sono norme statali non derogabili dalla normativa regionale.

n. 77/2013: la disciplina sul cumulo degli incarichi dirigenziali e sulla relativa retribuzione non può che essere quella statale, e segnatamente quella dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, stante che la materia rientra nell'ordinamento giuridico di esclusiva competenza legislativa statale. Norme regionali in contrasto violerebbero anche il principio fondamentale di finanza pubblica di cui all'art. 9 comma 1 d.l. n. 78/2010.

n. 105/2013: gli incarichi dirigenziali possono essere affidati a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione solamente nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001. Norme regionali in contrasto sono illegittime.

n. 130/2013: l'art. 14 comma 8 del d.l. n. 78/2010 fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La norma fa parte dei principi fondamentali dettati dal legislatore in materia di coordinamento della finanza pubblica, norme regionali in contrasto sono pertanto illegittime.

n. 218/2013: norme regionali che prevedono la possibilità di attribuire ad alcuni dipendenti un trattamento economico accessorio o il riconoscimento di incentivi economici in favore di personale operante presso alcune strutture, intervenendo in materia di trattamento economico del personale contrattualizzato, invadono la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato e sono pertanto illegittime.

L'art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010 – principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – dispone l'automatica riduzione del 10% degli emolumenti dei consiglieri regionali; è pertanto incostituzionale la norma regionale che prevede invece la corresponsione di una indennità mensile aggiuntiva.

n. 221/2013: sono illegittime le norme regionali che prevedono la riduzione delle spese - per incarichi di consulenza, studio e ricerca, co.co.co., pubblicazioni, campagne pubblicitarie e attività di formazione - in misura inferiore a quanto

stabilito dalle norme del d.l. n. 78/2010, che dettano principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

n. 225/2013: sono illegittime le norme regionali che attribuiscono ai buoni pasto un valore diverso da quello stabilito dall'art. 5 comma 7 del d.l. n. 95/2012. I buoni pasto infatti sono una componente del trattamento economico del dipendente contrattualizzato, e rientrano nella materia diritto civile la cui competenza è esclusivamente statale.

n.228/2013: la norma che consente l'uso del mezzo proprio in occasione di trasferte di servizio, con relativo rimborso spese, si pone in contrasto con l'art. 6 comma 12 del d.l. n. 78/2010, ed è pertanto illegittima.

n. 265/2012: sono illegittime le norme regionali che prevedono che siano dovuti ai dipendenti gli interessi e la rivalutazione, per il periodo di tempo intercorrente tra il primo del mese successivo alla maturazione del diritto allo stipendio o alla pensione, e la data di liquidazione delle competenze. Tali norme invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato, afferendo alla materia dei rapporti giuridici privatizzati.

n. 277/2013: sono illegittime - in quanto in contrasto con le norme statali che riguardano la stabilizzazione dei lavoratori precari, e che sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - le norme regionali che: prorogano la durata di contratti a termine che hanno già superato i 36 mesi (contrasto con art. 9 comma 28 d.l. 78/2010); prorogano i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione (violazione del principio fondamentale in tema di stabilizzazione contenuto nell'art. 1 comma 558 L. n. 296/2006); prevedono la stabilizzazione di personale precario con 30 mesi di lavoro attivo, anche se reclutato con procedure non corrispondenti ai caratteri di concorsualità pubblica.

n. 286/2013: l'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato e, stante la intervenuta privatizzazione, la materia è regolata dalla legge dello Stato ed in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva. Le norme regionali in materia sono quindi illegittime costituzionalmente.

n. 287/2013: l'art. 14 comma 9 del d.l. n. 78/2010 è principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce, a far data dall'anno 2011, limiti precisi alla possibilità di assunzione da parte delle P.A.. Tali limiti non possono essere derogati da leggi regionali.

n. 289/2013: non possono essere escluse dai limiti di spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di co.co.co, le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici degli organi elettivi della Giunta e del consiglio regionale.

Costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le seguenti norme: art. 14 comma 7 d.l. n. 78/2010; art. 1 commi 557 bis e 557 ter L. n. 296/2006; art 76 commi 6 e 7 del d.l. n. 112/2008.

n. 304/2013: e' costituzionalmente legittimo l'art. 9 comma 21 terzo periodo del d.l. n. 78/2010 che ha stabilito per il personale pubblico, sia non contrattualizzato, che contrattualizzato, che le progressioni di carriera ed i passaggi tra aree hanno effetto, per gli anni 2011-2013, solo ai fini giuridici. La norma infatti è giustificata dall'esigenza di assicurare una cristallizzazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, stante la grave crisi economica.

n. 310/2013: e' pienamente costituzionale l'art. 9 comma 21 d.l. n. 78/2010, che stabilisce, tra le altre cose, anche il blocco degli automatismi stipendiali correlati all'anzianità di servizio, per docenti universitari e ricercatori. La misura è stata adottata ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica.

n. 17/2014: l'istituto della mobilità afferisce alla disciplina del rapporto di lavoro, rientrando quindi nella materia del diritto civile di esclusiva competenza dello Stato ex art. 117 comma 2 lett. l) Cost.; sono pertanto illegittime norme regionali che prevedano il passaggio, attraverso l'istituto della mobilità, del personale di una azienda regionale considerato in esubero, alla Regione stessa.

L'assegnazione di personale ad altre mansioni, concretizzandosi in una modificazione temporanea del contenuto della prestazione lavorativa, rientra nella

materia del rapporto di lavoro e del diritto civile, di esclusiva competenza dello Stato. E' pertanto illegittima una legge regionale che attribuisce al funzionario di grado più elevato le funzioni e il trattamento economico del dirigente assente.

n. 19/2014: non può essere aumentata la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale pensionabile per il personale che svolge funzioni dirigenziali a titolo di reggenza; tale disposizione si pone infatti in contrasto con l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, norma di coordinamento della finanza pubblica.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può, con riferimento alla responsabilità amministrativa e contabile, introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, essendo tale materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost.

n. 27/2014: non si può procedere a nuove assunzioni in assenza di un piano per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, che detta indicazioni agli enti sottoposti a patto di stabilità, per la riduzione delle spese del personale. Questa norma, unitamente al comma 557 ter e all'art. 76 comma 4 del d.l. n. 112/2008, (norme riguardanti tutte assunzioni e spese per il personale) costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica e sono pertanto inderogabili.

I direttori generali delle aziende sanitarie esercitano una funzione di carattere gestionale e non sono legati all'organo politico da un rapporto diretto pertanto, una norma regionale che ne disponesse la decadenza alla fine della legislatura, sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

n. 61/2014: sono costituzionali le seguenti norme dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010: comma 1 che stabilisce un limite massimo al trattamento economico dei dipendenti pubblici per gli anni 2011-2013; comma 2. nella parte in cui stabilisce che i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel

contratto stipulato dal precedente titolare o, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare; comma 2 bis che stabilendo per gli anni 2011-2014 un tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica; comma 3 che stabilisce che ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale non si applicano le disposizioni che autorizzano la corresponsione a loro favore di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, rafforzando il principio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti; comma 28 che dispone, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le P.A. statali di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, stipulare convenzioni e contratti di co.co.co., e limiti alla spesa per contratti di formazione, di rapporti formativi, di somministrazione di lavoro e lavoro accessorio; comma 29 che estende alle società partecipate dalla P.A. le disposizioni in tema di assunzioni dettate dall'art. 9.

n. 72/2014: l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' art. 117 comma 3 Cost., conseguentemente tutte le norme in esso contenute sono costituzionalmente legittime.

n. 99/2014: e' costituzionale l'art. 5 comma 5 del d.l. n. 78/2010, che si pone come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, introducendo il principio della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo.

n. 110/2014: a norma dell'art. 2 commi 80 e 95 della legge n. 191/2009 - dichiarato come principio fondamentale in materia di contenimento della spesa sanitaria - le Regioni commissariate non possono, in costanza di piano di rientro, adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione; nel caso particolare si tratta di norme regionali sulla stabilizzazione del personale delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione.